


19154-11

REPUBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

11540.17



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

ANIELLO NAPPI
FRANCESCO A. GENOVESE
ANDREA SCALDAFERRI
GIACINTO BISOGNI
FRANCESCO TERRUSI

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere - Rel.

Oggetto

Concordato preventivo - cessione dei beni a condizioni diverse dalla proposta - atto di frode

Ud. 07/03/2017 CC
Cron. *USCO c.l.*
R.G.N. 19154/2011

ORDINANZA

sul ricorso 19154/2011 proposto da:

(omissis) S.n.c. dei (omissis) S.n.c. (c.f. (omissis)), in persona dei soci amministratori, nonché per i soci illimitatamente responsabili (omissis) , (omissis) e (omissis) , elettivamente domiciliati in (omissis) , presso l'avvocato (omissis) , i rappresentati e difesi dall'avvocato (omissis) , giusta procura a margine del ricorso;

-ricorrente -

19154/2017



contro

(omissis) S.p.a., Fallimento (omissis) S.n.c. dei
(omissis) , nonche' dei soci illimitatamente responsabili (omissis)
(omissis), (omissis) e (omissis) , (omissis)
(omissis) S.p.a.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 460/2011 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 21/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2017 dal cons. TERRUSI FRANCESCO;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SALVATO LUIGI, che ha chiesto che la Corte rigetti il ricorso.

Rilevato che:

in conseguenza della revoca dell'ammissione al concordato preventivo, il tribunale di Fermo dichiarava il fallimento della (omissis) (omissis) s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili (omissis), (omissis) e (omissis) ;

il reclamo della società fallita e dei soci in proprio veniva rigettato dalla corte d'appello di Ancona, la quale, a sostegno della decisione, evidenziava i seguenti fatti:

- la proposta concordataria era stata basata sulla cessione del magazzino alla società di nuova costituzione (omissis) s.r.l., in forza della condizione, centrale e determinante, che il pagamento del prezzo delle singole cessioni avvenisse "entro il terzo mese successivo (...) di ogni consegna materiale", dietro presentazione di regolare fattura, "sulla base del corrispettivo dei singoli beni consegnati/ceduti, come indicato nella relazione di stima";



- dopo la stipula dell'accordo la proponente aveva invece sistematicamente violato la condizione detta, atteso che il pagamento dei beni ceduti era avvenuto non in contanti o con mezzi normali, ma attraverso la cessione di cambiali tratte non accettate dal debitore ceduto, emesse a fronte di crediti vantati dall'acquirente nei confronti di propri clienti, con consequenziale ricaduta sulla procedura dell'alea di non incassare alcunché;
 - ciò aveva costituito "inosservanza delle previsioni stabilite nel piano concordatario, in pregiudizio dei creditori", in quanto aveva impedito che venissero messe a disposizione della società le risorse preventivate nel piano, nei termini indicati;
 - in ogni caso la reiterata accettazione delle menzionate modalità di pagamento, nonostante le diffide inviate dal commissario giudiziale, aveva costituito atto di straordinaria amministrazione non autorizzato ai sensi dell'art. 167 legge fall. e, comunque, atto di frode rilevante ai sensi dell'art. 173, terzo comma, stessa legge;
- la società e i soci hanno quindi proposto ricorso per cassazione nei riguardi della sentenza emessa ai sensi dell'art. 18 della legge fall., deducendo un unico motivo;
- gli intimati non hanno svolto difese e il procuratore generale ha depositato conclusioni scritte.

Considerato che:

l'unico motivo dedotto attiene al profilo della configurabilità o meno, come atto di straordinaria amministrazione suscettivo di necessaria previa autorizzazione (art. 167 legge fall.), ovvero come atto di frode (art. 173 legge fall.), della cessione di beni da parte dell'imprenditore ammesso al concordato preventivo a condizioni di pagamento diverse da quelle indicate nella proposta;

nel sostenere la tesi negativa i ricorrenti censurano la sentenza per violazione o falsa applicazione delle citate norme, in quanto gli atti in questione non erano a loro dire idonei a compromettere la



prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione; situazioni inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza o anche solo nella loro completezza e integrale rilevanza, a fronte di una precedente inadeguata rappresentazione;

il requisito soggettivo è rappresentato dalla sola volontarietà della condotta, di cui non è invece necessaria la dolosa preordinazione (v. Cass. n. 17191-14; Cass. n. 9050-14);

per quanto emerge dall'impugnata sentenza, la prescelta modalità di realizzazione del magazzino era stata non soltanto idonea a incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori per il fatto di non determinare l'acquisizione di utilità economiche immediate e reali, ma aveva avuto l'effetto di far ricadere sulla procedura il rischio di non incassare in effetti alcuna somma nei tempi stabiliti come necessari alla realizzazione del piano concordatario, a fronte invece di una proposta previdente tempi certi di incasso e come tale approvata dai creditori;

da tale punto di vista, la decisione di merito è dunque conforme a diritto;

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 marzo 2017, su relazione del consigliere Terrusi (est.).

Il Presidente

Depositato in Cancelleria

11 MAG 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Franca Caldarola

IL FUNZIO
Franca Caldarola